



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 359 del 2010, proposto da:

Comune di Casoli, Andrea Antonino Di Florio, Mario Foresi, Filippo Travaglini, Domenico Pietropaolo, Massimo Tiberini, Piero D'Amico, Nicola Paolo Rosato, Domenica Onofrillo, rappresentati e difesi dall'avv. Marco Femminella, con domicilio eletto presso Ugo Di Silvestre in Pescara, via Falcone e Borsellino, 38;

contro

Asl 02 Lanciano Vasto Chieti, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Rosaria Russo Valentini, con domicilio eletto presso Arturo Paolini in Pescara, corso Vitt Em. 10; Commissario Ad Acta - Dott.Gianni Chiodi, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata per legge in Coppito, c/o Scuola Sottufficiali G.D.F.; Regione Abruzzo, rappresentata e difesa dagli avv. Pietro Referza, Camilla D'Alonzo, Carlo Massacesi, domiciliata per legge in Pescara, p.zza Unione, 13;

nei confronti di

Comune di Atessa, rappresentato e difeso dall'avv. Ennio Totaro, con domicilio eletto presso Gianluca D'Onofrio in Pescara, via Lucania, 52;

per l'annullamento

delle note n.59577 del 24 agosto 2010, n.59190 del 20.08.10, nn.59926 e 59898 del 25.08.10 con cui il Direttore Generale della ASL 02 di Lanciano/Vasto-Chieti ha comunicato al Comune ricorrente i provvedimenti di sospensione delle attività di ricovero presso l'Ospedale "Consalvi" di Casoli;del verbale n.1/10 del 18/8/10 con cui il gruppo di lavoro costituito dalla medesima ASL ha definito le procedure di chiusura del suddetto presidio ospedaliero;della deliberazione n.44 del 3/08/2010 con cui il Commissario ad Acta del Settore Sanitario della Regione Abruzzo ha approvato il Piano Operativo 2010;della deliberazione n.45 del 5/8/10 con cui lo stesso ha attuato il piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;di tutti gli atti presupposti connessi e conseguenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Asl 02 Lanciano Vasto Chieti e di Commissario Ad Acta - Dott.Gianni Chiodi e di Regione Abruzzo e di Comune di Atessa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2010 il dott. Michele Eliantonio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che le Amministrazioni resistenti hanno eccepito l'incompetenza di questa Sezione staccata in relazione della circostanza che sono state impugnate anche le deliberazioni nn. 44 e 45 del Commissario ad Acta, che hanno effetto su tutto il territorio regionale;

Considerato che, in base al disposto dell'art. 47 del codice del processo amministrativo, su tale eccezione deve provvedere il Presidente di questo Tribunale e che, pertanto, il ricorso deve essere trasmesso alla sede dell'Aquila;

Considerato, altresì, che gli atti impugnati hanno già avuto esecuzione e che, nelle more della decisione da parte del Presidente di questo Tribunale sulla predetta eccezione, non derivano alle parti ricorrenti ulteriori danni gravi ed irreparabili;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

Dispone, ai sensi dell'art. 47 del codice, la trasmissione del ricorso al Presidente di questo Tribunale perchè provveda sulla predetta eccezione di competenza.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Umberto Zuballi, Presidente

Michele Eliantonio, Consigliere, Estensore

Luigi Ranalli, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/09/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Addi' _____ copia conforme del presente provvedimento e' trasmessa a:

IL FUNZIONARIO